

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

del 27.11.97

#### Art. 1 - Oggetto

IL SEGRETARIO IL SINDACO  
F. To Carbonell F. To Scavell

54  
consiglieri  
F. To Brus

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano dalla legge e dal presente regolamento la decisione su di essa è rimessa al Sindaco.

#### Art. 2 - Diffusione

Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute consiliari, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali neo eletti.

#### Art. 3 - Consiglieri Comunali

- 1) Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993 n. 81;
- 2) I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di prorogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

#### Art. 4 - Prima seduta del Consiglio

- 1) La prima convocazione è disposta nei termini perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco (2° comma - Art. 36 - L. 142/90  
si come modificato dall'art. 12 - L. 81/93)

- 2) L'avviso di convocazione è notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

### Art. 5 - Primi adempimenti del Consiglio

1) Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e del precedente art. 4 del presente Regolamento, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- lettura ed approvazione degli indirizzi generali di Governo;
- nomina della Commissione Elettorale Comunale;
- nomina della commissione giudici popolari.

## TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

### Art. 6 - Composizione

1) I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti dalla medesima lista, a prescindere dal numero;

2) Non sarà considerato gruppo consiliare quello costituito da un unico Consigliere che non intende far parte del gruppo dei Consiglieri eletti nella lista di appartenenza;

3) I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma primo, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo;

4) I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla causa debbono far pervenire nella segreteria del Comune la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.

### Art. 7 - Costituzione

1) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente il nominativo del capo gruppo.

Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il Consigliere che ha ottenuto, nella sua lista, il maggior numero di voti;

2) I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1;

3) Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria posizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo;

4) Il Sindaco, nella prima seduta utile, comunica al Consiglio l'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capi Gruppo e di ogni successiva variazione.

### Art. 8 - Conferenza dei Capi Gruppo

1) La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche a determinata scadenza della Giunta o a richiesta di uno o più capi gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di scrivere all'ordine del giorno.

## TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

### Art. 9 - Sede delle riunioni

1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede Comunale;

2) La Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione Consiliare si svolga in altro luogo;

3) Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. In ogni caso il luogo della riunione non potrà essere individuato fuori dal territorio comunale;

4) Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Sindaco dovrà darne notizia ai C.C. con apposito avviso di convocazione ed al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

## Art. 10 - Sessioni

1) Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria e sessione straordinaria (secondo le previsioni statutarie).

Si riunisce in sessione ordinaria per trattare gli argomenti che si riferiscono all'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, all'approvazione del conto consuntivo;

2) Può essere riunita in sessione straordinaria anche a richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco;

3) La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

## Art. 11 - Convocazione

1) La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale;

2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicato. Può anche essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno;

3) Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi;

4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione;

5) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza;

6) Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. L'urgenza dovrà trovare giustificazione nell'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione può comportare pregiudizio al Comune ed alla Cittadinanza. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente ad altra seduta qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta;

7) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta;

8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza e portato a conoscenza della cittadinanza mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici secondo i tempi indicati al precedente punto 5), con esclusione dei Consigli Comunali convocati con urgenza.

9) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata e corredata dai prescritti pareri;

10) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

#### Art. 12 - Seduta di prima convocazione

1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri;

2) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### Art. 13 - Seduta di seconda convocazione

1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto meno il numero legale, ma non anche quello che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data;

2) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello della prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11;

3) Quando l'avviso per la prima convocazione indica anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale;

4) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11.

#### Art. 14 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale.

1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati;

2) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

3) La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 15 - Sedute - Adempimenti preliminari

1) Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione; il Sindaco dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni;

2) I verbali vanno approvati per alzata di mano;

3) Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali;

4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per quelle nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone;

5) Quando durante la trattazione di un argomento in seduta pubblica si verifichi la circostanza sopra citata, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere, ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio dalla seduta pubblica alla seduta segreta, dandone atto sul verbale con espressa annotazione dei motivi.

## TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

### Art. 16 - Ordine delle sedute

- 1) Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute;
- 2) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### Art. 17 - Sanzioni disciplinari

- 1) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco;
- 2) Se un consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo;
- 3) Dopo un ulteriore richiamo formale avvenuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta;
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### Art. 18 - Tumulto in aula

- 1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta;
- 2) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

### Art. 19 - Comportamento del pubblico

1) Il pubblico non può accedere senza esplicita autorizzazione del Sindaco agli spazi solo riservati ai Consiglieri. Può assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Inoltre deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio;

2) Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

### Art. 20 - Presidenza

1) Il Consiglio, salva diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco, in mancanza, in sua assenza o in caso di impedimento, la Presidenza spetta al Vice Sindaco.

2) Qualora il Vice Sindaco sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere Anziano. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma del T.U. delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

### Art. 21 - Prenotazione per la discussione

1) I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

2) Non è ammessa la trattazione di argomenti che non figurano iscritti all'ordine del giorno;

3) I Consiglieri che intendono fare dichiarazione o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e comunque per non più di cinque minuti.

### Art. 22 - Svolgimento degli interventi

1) Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alterarne, per quanto possibile gli oratori appartenenti a gruppi diversi;

2) Nella trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun Consigliere capogruppo o incaricato dal suo gruppo, può parlare due volte, gli altri Consiglieri una sola volta, salvo diversa determinazione del Sindaco;

3) I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire;

4) I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

### Art. 23 - Emendamenti

1) Gli emendamenti e i sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta. L'emendamento consiste nella sostituzione, soppressione o aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione. Il sottoemendamento è la correzione di un emendamento già presentato;

2) Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere di regola depositati presso la Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio e trasmessi al Sindaco;

3) E' ammessa altresì la presentazione di emendamenti anche durante la seduta consiliare che prevede la trattazione di un argomento eventualmente emendabile.

### Art. 24 - Durata interventi

1) Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco;

2) La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma della L. 8 giugno 1990 n. 142 e le proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza.

b) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione sottoposte all'esame dell'Assemblea.

c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3) Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averle invitato due volte a concludere.

4) Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può a suo insidabile giudizio, toglierli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5) La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

#### Art. 25 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1) Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2) La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3) Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4) Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro;

5) In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti.

Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio, decide sulla scadenza della stessa;

6) Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano;

7) I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno;

8) Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

### Art. 26 - Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse;
- 2) Il Consigliere che chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto stesso. Il Sindaco decide se il fatto sussiste, ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione;
- 3) Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

### Art. 27 - Udienze conoscitive

- 1) Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune;
- 2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti e/o i responsabili dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico, componenti del collegio dei revisori e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione;
- 3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti verrà successivamente inviato il verbale di seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva;
- 4) Durante l'udienza del Segretario Comunale le funzioni, di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

### Art. 28 - Dichiarazione di voto

- 1) A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2) Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi (vedi art. 2) dal voto eventualmente specificandone i motivi. Il tempo concesso per tale dichiarazione è di cinque minuti;
- 3) Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### Art. 29 - Verifica numero legale

1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche su richiesta di un solo Consigliere;

2) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione toglie la seduta.

### Art. 30 - Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse. In tal caso debbono allontanarsi dalla sala adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

### Art. 31 - Segretario - Incompatibilità

1) Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi;

2) In tal caso, le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assunte dal Segretario supplente all'uopo incaricato.

### Art. 32 - Chiusura della seduta

1) L'ora entro la quale si dovranno concludere le sedute può essere fissata dalla conferenza dei capi gruppo su proposta del Presidente;

2) Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di proseguire i lavori oltre il termine fissato al fine di concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza e/o urgenza.

### Art. 33 - Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

## TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSILIERI

### Art. 34 - Diritti dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

### Art. 35 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1) I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli Uffici del Comune (e da quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti), nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Regolamento di attuazione della L. 7/8/90 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2) Hanno inoltre diritto di ottenere dagli Uffici, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su parere del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione Consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte da segreto d'ufficio;

3) Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta per le quali vi è obbligo di trasmissione ai capi-gruppo consiliari in elenco contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio in applicazione della norma di cui all'art. 17, comma 36 della L. 127/97;

4) I Consiglieri, al fine di espletare la loro funzione, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare, interrogazioni,

interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune o la collettività amministrata.

#### Art. 36 - Interrogazioni

1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda rivolta al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se alcune informazioni siano giunte in ufficio e siano esatte, se si sia presa o si stia per prendere una qualche risoluzione intorno ad un determinato affare;

2) Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri;

3) Il Consigliere, nel presentare una interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno;

4) Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile (da tenersi entro trenta giorni).

#### Art. 37 - Risposta alle interrogazioni

1) La risposta alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti;

2) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo;

3) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

#### Art. 38 - Interpellanze

1) Le interpellanze presentate per iscritto al Sindaco, consistono nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e della Giunta;

2) Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

#### Art. 39 - Svolgimento delle interpellanze

1) Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta e per un tempo non superiore a dieci minuti;

2) Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco, o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o insoddisfatto;

3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento è quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo;

4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza;

5) Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data alla sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### **Art. 40 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Interrogano per primi i presentatori della interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 41 - Mozioni**

1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento;

2) La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

#### **Art. 42 - Svolgimento delle mozioni**

1) Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni;

2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti;

3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti;

4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

### Art. 43

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno, però, illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

### Art. 44 - votazione delle mozioni

1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate;

2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

### Art. 45 - Ordini del giorno

1) Nel corso della seduta è possibile presentare ordini del giorno che possono essere illustrati dai proponenti;

2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale.

## TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI

### Art. 46 - Mozione di sfiducia

1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia;

2) Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono disciplinate dall'art. 18 della L. 81/1993;

3) Il Segretario Comunale informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione e conseguente approvazione della mozione di sfiducia.

#### Art. 47 - Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1) Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità;

2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della L. 23/4/1981, n. 154;

3) Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria;

4) La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio Comunale dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta;

5) La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 17, 33° comma della L. 15 Maggio 1997, n. 127, sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione.

SI CERTIFICA

che copia del presente Regolamento venne pubblicata all'albo  
pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi e  
cioè dal 16.12.97 al 31.12.97 a termini del-  
l'art. 32 - II COMMA DELLO STATUTO COMUNALE

il 31.12.97

Visto: IL SINDACO

F. No. Scavell.

IL SEGRETARIO

F. No. Benciol.

